

Associazione BADhOLE Video

STATUTO

1. **Costituzione**

È costituita in Torino (TO), il giorno 27/07/2010, ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice Civile, l'Associazione BADhOLE Video, di seguito denominata 'Associazione', con sede legale in Torino (TO), Via Renier, 25/6.

2. **Natura**

L'Associazione è democratica, apartitica, aconfessionale, laica e non persegue finalità di lucro.

Essa si riconosce nei principi fondamentali di uguaglianza sociale, libertà di opinione ed espressione, parità di diritti civili per tutte le donne e per tutti gli uomini; è contro ogni forma di discriminazione per ragioni di razza, di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di condizioni personali e sociali; persegue i propri scopi e svolge le proprie attività promuovendo come costante di metodo una prospettiva ed una visione di genere.

L'Associazione può aderire a e collaborare con associazioni e coordinamenti locali, nazionali e/o internazionali, i cui principi siano coerenti con quelli fondanti l'Associazione e i cui obiettivi e iniziative siano compatibili con quelli di seguito stabiliti.

3. **Scopi**

L'Associazione si propone come finalità primarie di:

- a. favorire la promozione e divulgazione culturale, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche, purché i contenuti espressi siano rispettosi dei principi fondanti l'Associazione, dei principi costituzionali e dei diritti umani;
- b. operare nell'ambito della progettazione e realizzazione di percorsi espressivi e creativi, con particolare riferimento alla comunicazione audiovisiva e multimediale;
- c. promuovere e offrire occasioni di confronto, apprendimento, informazione e formazione in riferimento a tematiche di carattere sociale, culturale e artistico.

4. **Modalità operative**

Per il perseguimento degli scopi sopraesposti, l'Associazione potrà svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- a. realizzazione e diffusione di video, film e prodotti multimediali mediante l'utilizzo di tutte le tecnologie ed i canali disponibili, attuali e futuri;
- b. organizzazione di spettacoli e/o performance di carattere artistico (rassegne video-cinematografiche, teatro, cabaret, concerti);
- c. organizzazione di momenti di aggregazione culturale, sociale e ricreativa;
- d. informazione, comunicazione e/o formazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali attuali e di prossima attivazione;
- e. promozione e realizzazione di incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e corsi;
- f. attività di scambi nazionali e/o internazionali;
- g. educazione e animazione, attraverso laboratori e iniziative sul territorio cittadino, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- h. promozione e/o gestione di luoghi di aggregazione rivolti a perseguire gli scopi dell'Associazione come sopra elencati;

5. **Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

6. **Soci e diritti di partecipazione**

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- Fondatori: coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione, che si riconoscono nelle finalità dell'associazione e versano la quota associativa annuale minima;
- Ordinari: le persone fisiche o giuridiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività sociali;
- l'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

7. Ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente comprensiva di dichiarazione di accettazione del presente Statuto e di ogni altro documento o regolamento approvato dall'Associazione.

La qualità di socio ordinario si perde per recesso (dimissione volontaria), decadimento o esclusione.

Il decadimento si verifica al mancato versamento della quota annua nei tempi stabiliti o per la seconda mancata partecipazione non giustificata (in persona o in rappresentazione) alle sessioni collegiali generali.

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo nei confronti del socio che non rispetti le norme del presente Statuto e/o danneggi materialmente e moralmente l'Associazione e/o con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria; l'interessato può presentare ricorso in forma scritta sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea nella sua prima convocazione ordinaria o straordinaria.

8. Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Le attività dell'Associazione sono finanziate mediante:

- a. le quote associative versate annualmente dagli associati sulla base di quanto deliberato dal Consiglio direttivo;
- b. le donazioni, le elargizioni, i lasciti, i rimborsi e i contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c. i premi ricevuti presso concorsi nazionali ed internazionali (festival di film e video, concorsi di scrittura per soggetti o sceneggiature ecc.);
- d. i proventi di iniziative e servizi attuati o promossi dall'Associazione o derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- a. gli introiti ai punti immediatamente su indicati;
- b. gli eventuali avanzi e rendite finanziarie derivanti dalla gestione delle attività svolte;
- c. l'eventuale residuo attivo di bilancio;
- d. gli eventuali beni immobili e mobili.

I versamenti, a qualunque titolo effettuati da soci decaduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

9. Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

10. Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Consiglio direttivo

11. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione; essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annua, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

L'Assemblea generale dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Essa è convocata, tramite comunicazione scritta e/o telematica, almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria e sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.

12. **Compiti dell'Assemblea**

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'elezione del Consiglio direttivo;
- b. l'approvazione dei regolamenti interni;
- c. l'approvazione del programma di attività sociale;
- d. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;
- e. la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione o la delibera per la copertura dell'eventuale disavanzo;
- f. la trattazione (e relative delibere) di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e/o dalla legge;
- g. la ratifica dell'esclusione di soci.

L'Assemblea straordinaria è competente per:

- a. le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- b. l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

13. **Validità dell'Assemblea e svolgimento dei lavori**

L'Assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare: i) in prima convocazione quando siano presenti (fisicamente o per delega scritta) almeno la metà più uno degli associati; ii) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti (fisicamente o per delega scritta).

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le condizioni di validità dell'Assemblea straordinaria sono trattate all'articolo 20 del presente Statuto (Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione).

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione con la collaborazione del Segretario o, in occasione del rinnovo delle cariche, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale a sua volta designa un Segretario tra i partecipanti all'Assemblea. Tali organi hanno il compito di verificare la validità dell'Assemblea e regolare lo svolgimento dei lavori (quali ad esempio assicurare la turnazione negli interventi, ecc.), verificare la composizione delle votazioni e provvedere alla stesura del verbale.

14. **Il Presidente dell'Associazione**

Il Presidente è nominato ad inizio mandato dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi membri. Il Presidente rimane in carica tre anni.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa; sorveglia il buon andamento amministrativo, curando l'osservanza dello Statuto. Il Presidente, inoltre, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, curando l'esecuzione delle relative decisioni. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

15. **Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente è nominato ad inizio mandato dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi membri. Il Vicepresidente rimane in carica tre anni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

16. **Il Segretario**

Il Segretario dell'Associazione è nominato ad inizio mandato dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi membri. Il Segretario rimane in carica tre anni.

Il Segretario cura l'amministrazione dell'Associazione come tesoriere, si incarica della tenuta dei libri contabili, redige i verbali delle sedute del Consiglio firmandoli col Presidente e presiede il Consiglio in assenza di presidente o vicepresidente e si premura di produrre le comunicazioni necessarie a mantenere vivi i contatti tra gli organi sociali, nonché tra questi e i soci.

17. **Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea che ne decide il numero dei membri a ogni elezione, fino a un massimo di cinque. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta a semestre ed ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o di almeno un Consigliere, senza formalità. Le sedute sono valide quando intervengano almeno 3/5 dei consiglieri e le deliberazioni verranno adottate a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni, o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da 4/5 dei consiglieri.

18. Compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) nominare nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere;
- b) dar corso all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, alla direzione tecnica delle attività e curare l'organizzazione interna dell'Associazione;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea;
- d) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- e) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

19. Compensi per le cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

20. Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Per la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria e solo in presenza della metà più uno degli associati; se impossibile raggiungere la maggioranza dei soci in tre successive convocazioni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato in presenza di almeno 1/3 dei soci.

Per le deliberazioni in oggetto, è necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei presenti (fisicamente o per rappresentanza).

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

21. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.